

**DEPOSITO DEI BILANCI
- INDICAZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI -**

Al fine di ridurre la giacenza delle pratiche sospese relative al deposito dei bilanci si rende necessario adottare una serie di indicazioni operative e procedurali che rendano ancor più efficiente la gestione delle stesse.

1. Bilanci controllati da Infocamere.

Tutti i bilanci saranno controllati dal sistema informatico predisposto da Infocamere (@tticheck). I bilanci resi disponibili verranno tutti controllati.

2. Pratiche irricevibili.

La domanda di deposito del bilancio d'esercizio sarà ritenuta irricevibile nei seguenti casi:


- a) deposito del bilancio d'esercizio delle "piccole società cooperative", eccetto il caso in cui le stesse siano state poste in scioglimento e liquidazione;
- b) deposito del bilancio finale di liquidazione, effettuato utilizzando il Mod. B (e non S3);
- c) deposito bilancio d'esercizio non approvato, effettuato utilizzando il Mod. B (e non S2);
- d) deposito del bilancio tramite "procuratore", utilizzando la c.d. procura Unioncamere;
- e) mancato assolvimento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo;
- f) files danneggiati ovvero illeggibili;
- g) mancanza della distinta fedra;
- h) mancanza del bilancio in formato XBRL;
- i) mancanza della nota integrativa;
- j) mancanza del verbale di approvazione del bilancio;
- k) mancanza della relazione del collegio sindacale (solo per le società che soggiacciono al controllo contabile);
- l) mancanza del Modulo C17 (solo in caso di deposito del bilancio delle società cooperative);
- m) mancanza della relazione sulla gestione (solo in caso di deposito del bilancio ordinario Codice Atto 711);
- n) files allegati non firmati digitalmente dall'obbligato (amministratore) ovvero dal professionista incaricato ai sensi dell'art.2, comma 54, della legge 350/2003.

All'impresa saranno concessi, tramite il diario messaggi di Telemaco, dieci (10) giorni lavorativi per la regolarizzazione (salvo i casi di irricevibilità assoluta di cui alle lett. a, b, c).

Decorso inutilmente il predetto termine alla società sarà notificato il rigetto della domanda di deposito del bilancio.

La trasmissione successiva del bilancio, se effettuata entro quindici (15) giorni dalla notifica del provvedimento, non sconterà la sanzione amministrativa per tardata presentazione.

La presente direttiva sostituisce ed integra la direttiva n.7 - Aprile 2008.



Il Conservatore
(dr.ssa Claudia Sanesi)

